

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XV.

SEDUTA DI VENERDÌ 8 LUGLIO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ANGELINI

INDICE

| | PAG. |
|--|---------------|
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 151 |
| Disegno di legge (Discussione e rinvio): | |
| Concessioni di un contributo straordinario di lire 30.000.000 al Consorzio autonomo del porto di Genova. (610) | 151 |
| PRESIDENTE | 151, 152, 153 |
| PERTUSIO, <i>Relatore</i> | 151 |
| TOSI | 152, 153 |
| BETTINOTTI | 153 |
| ORLANDO | 153 |
| Disegno di legge (Discussione e approvazione): | |
| Proroga delle disposizioni del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio. (618) | 153 |
| PRESIDENTE | 153, 154 |
| ORLANDO, <i>Relatore</i> | 153, 154 |
| DE PALMA | 154 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 154 |

La seduta comincia alle 10,10.

Sono presenti:

Angelini, Babbi, Bettinotti, Cara, Caroniti, Cotani, De Martino Alberto, De Martino Carmine, De Palma, Ducci, Farinet, Gorini, Imperiale, Lombardi Riccardo, Mazza, Monterisi, Monticelli, Orlando, Pertusio, Petrucci, Salvatore, Semeraro Santo, Spoleti, Tomba, Tosi, Troisi, Veronesi e Viola.

MONTICELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Borsellino e Momoli.

Discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni al Consorzio autonomo del porto di Genova (610).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un contributo straordinario di lire 30 milioni al Consorzio autonomo del porto di Genova. Il disegno di legge è stato approvato dalla VII Commissione permanente del Senato.

Avverto che la Commissione è integrata dall'apposita Sottocommissione finanziaria, per questo e per gli altri disegni di legge all'ordine del giorno.

L'onorevole Pertusio, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

PERTUSIO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la legge istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova, ponendo a carico di questo ente l'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali, disponeva peraltro a suo favore un contributo ordinario annuale il quale, secondo le risultanze dei lavori preparatori, avrebbe dovuto rappresentare il rimborso delle spese ordinarie di manutenzione. Nel 1925, tali spese ammontavano a lire 4.446.961.

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1949

Pertanto, con il decreto legislativo del 3 gennaio 1926, n. 66, n. 231, che è stato riportato senza variazioni nel testo unico del decreto 16 gennaio 1936, n. 801, fu provveduto, fra l'altro, all'aggiornamento del contributo e il suo ammontare fu determinato in lire 4.500.000.

Orbene, mentre dal 1926 ad oggi la misura del contributo annuale ordinario è rimasta inalterata, a seguito dell'aumento dei costi e dell'estensione del porto, le spese sono venute aumentando continuamente, in misura molto rilevante.

E così, ad esempio, le spese ammontavano: nell'esercizio 1933-34, a lire 9.667.717; nell'esercizio 1938-39, a lire 14.924.775; nell'esercizio 1945-46, a lire 71.210.990; nell'esercizio 1946-47, a lire 193.150.070. Attualmente si aggirano sui 200 milioni.

Stando così le cose, il Consorzio, che già aveva richiamato con opportune segnalazioni l'attenzione del Ministero sulla necessità di adeguamento del contributo, nel marzo 1947 inoltrava specifica domanda al fine di ottenere tale adeguamento ed insisteva nella sua richiesta, rappresentando la gravità della sua situazione deficitaria, concretatasi ormai in un disavanzo di 110 milioni e ponendo in evidenza l'indilazionabilità dell'adeguamento.

Ma il problema dell'adeguamento del contributo dovuto al Consorzio al mutato potere di acquisto della moneta si inquadra nel più vasto problema della revisione dei contributi e delle sovvenzioni statali e non è ritenuto suscettibile di soluzione isolata. Pertanto, al fine di venire incontro alle contingenti difficoltà nelle quali il Consorzio si dibatte, il Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, ha predisposto il disegno di legge che è attualmente al vostro esame.

Esso risulta di tre articoli. Con il primo viene autorizzata una spesa per la concessione a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova di un contributo straordinario di 30 milioni sulle spese di gestione da detto ente sostenute a tutto l'esercizio 1946-47.

Con l'articolo 2, viene destinata, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alla copertura di questo nuovo onere, una aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

La concessione di questo contributo straordinario non risolve il problema di adeguamento sollevato dal Consorzio né risana la gestione deficitaria dell'ente, il cui bilancio

sarebbe attivo se l'adeguamento del contributo ordinario fosse effettuato. Tuttavia, in attesa che anche questo problema venga risolto, costituisce pur sempre una provvidenza che, per quanto modesta, viene incontro alle esigenze della gestione e potrà vantaggiosamente influire sulla vita del Consorzio.

Essendosi infatti chiuso l'esercizio finanziario 1946-47 con un disavanzo di lire 55.990.350 da aggiungersi al disavanzo dell'esercizio precedente di lire 55.034.711, il Consorzio potrà far fronte a questo disavanzo almeno in parte con il contributo straordinario e per la maggior parte restante con un mutuo da ammortizzarsi con i suoi mezzi.

Considerate tutte queste ragioni, considerate le necessità del Consorzio, considerato soprattutto che il contributo ordinario non può in questo momento essere adeguato, io raccomando agli onorevoli colleghi l'approvazione del disegno di legge in esame.

TOSI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, quale rappresentante della Commissione finanze e tesoro, ritengo opportuno di recarvi il pensiero della Commissione stessa prima che si sia dato inizio alla discussione, in modo che si abbia sin d'ora una visione chiara e completa della questione.

Il provvedimento in esame contiene — e fu ben messo in luce dall'onorevole Relatore — un concetto di straordinarietà, giacché non può essere ancora accettato il principio della revisione dei contributi per l'adeguamento monetario. La Commissione finanze e tesoro non ha obiezioni da muovere al riguardo e si rimette pertanto al giudizio della Commissione tecnica. Senonché, nell'articolo 2 è detto che a coprire quest'onere viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 febbraio 1949, n. 31, concernente variazioni allo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1948-49.

Ora, un'eccezione va sollevata da parte nostra sotto questo riguardo. Infatti, superato l'esercizio finanziario 1948-49, ormai scaduto, è stato approvato il bilancio preventivo del Tesoro per il 1949-50, e quelle variazioni di spesa non sono evidentemente più disponibili come tali, in quanto sono passate in conto rimanenza e non possono più essere prelevate a questo titolo.

Posto il problema in questo quadro, la Commissione finanze e tesoro, sollevata l'eccezione, non ha altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ma qual'è il pensiero in proposito della Commissione finanze e tesoro?

TOSI. La Commissione ricorda l'impossibilità di usare questo conto in quanto non

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1949

esiste più come tale. Bisogna perciò prendere nuovi accordi col Ministero.

PRESIDENTE. Faccio notare che il disegno di legge è già stato approvato dal Senato.

TOSI. Se l'avessimo approvato alcuni giorni fa, poteva ancora valere, in quanto vigeva l'esercizio provvisorio. Oggi non è più possibile.

La nota di variazione dice: « Allo stato di previsione delle entrate sono apportate queste modifiche ». Ora, siccome, da quello detto nella relazione, e per quello che disse l'onorevole collega, il Ministro del tesoro si era accordato per dare 30 milioni da questo gruppo di entrate, evidentemente il Senato ha fatto bene, in quel momento, ad approvare il disegno di legge, perché la spesa aveva la copertura: senonché, oggi voi decidete a bilancio chiuso.

PRESIDENTE. Questi residui attivi che sono rimasti dove vengono portati?

TOSI. Tutto quello che non è stato impegnato nell'esercizio, non può più essere impegnato con una legge dell'esercizio successivo riferita all'esercizio precedente; bisogna che sia impegnato con una legge dell'esercizio in corso. Bisogna che la Commissione sostenga l'approvazione, prenda cioè accordi con il Ministro del tesoro e trovi nel bilancio attuale dove sono andati a finire quei residui, e trovi una nuova formula per poterli adoperare ai fini del disegno di legge.

BETTINOTTI. Non nego il fondamento delle obiezioni di cui si è fatto interprete, a nome della Commissione finanze e tesoro, il collega Tosi; però nella mia incompetenza in materia trovo una specie di antinomia fra le obiezioni stesse ed il « proemio » del disegno di legge in discussione in cui si dice che il medesimo è stato presentato dal Ministro della marina mercantile Saragat, « di concerto col Ministro del tesoro Pella » il che dovrebbe farci supporre che le obiezioni del collega Tosi siano state vagliate e risolte dalla responsabilità del Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. La questione è in questi termini: la cassaforte si chiude il 30 giugno; o si è disposto di prelevare questi fondi prima di tale data, ed allora va bene, oppure questo non è avvenuto, ed allora bisogna spendere, evidentemente, ogni deliberazione e provocare un nuovo provvedimento. Questo è un problema di carattere generale, del resto, che vale anche per l'altro disegno di legge all'ordine del giorno (n. 611), concernente un contributo straordinario, a favore

dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale.

ORLANDO. Mi felicito con la mia incompetenza, in quanto ero venuto per sollevare proprio questo punto. Infatti mi ero chiesto: come è possibile approvare l'articolo 2 che si riferisce ad un esercizio già esaurito?

Però vorrei ora fare una osservazione, e cioè che qualora venisse disposto questo capitolo supplementare, la legge dovrebbe tornare al Senato.

PRESIDENTE. Evidentemente.

Allora, se non vi sono osservazioni, rimane stabilito che sospendiamo l'esame di questo disegno di legge e del successivo n. 611.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Proroga delle disposizioni del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946; n. 35 recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio. (618).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle disposizioni del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio ». Il disegno di legge è stato approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Orlando, ha facoltà di parlare.

ORLANDO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, io mi sono fatto parte diligente nel ricercare questo decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, che voi avete dinanzi a voi riassunto qui, attraverso questo documento. In sostanza, quella fu una disposizione di legge, fra le tante, che intese venire incontro a quelle esigenze della marina peschereccia, dalla quale tutti noi ci siamo così interessati.

Da parte delle categorie interessate, una volta tanto, in forma assolutamente unanime, è stata richiesta al Ministro la proroga di questo provvedimento. Ha avuto luogo, quindi, questo disegno di legge che ci viene sottoposto e che non è stato modificato in nulla dal Senato. Io ho l'impressione che lo si possa approvare, per quanto, ripeto, non mi sembra che sia riuscito a contribuire a quel risollevarlo della marina peschereccia che da noi è auspicato.

Però io mi son voluto anche domandare perché questo provvedimento che viene soltanto prorogato (e quindi sarebbe stata bastevole una norma che avesse detto « i ter-

OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DELL'8 LUGLIO 1949

mini previsti dal decreto tal dei tali sono prorogati al giorno tale») è redatto, invece, in questa forma, cioè si è voluto in parte riprodurre il provvedimento ed in parte no. Io mi sono chiesto il perché di tutto questo, e sono riuscito a trovarlo: la proroga, *sic et simpliciter*, del provvedimento precedente non era possibile, in quanto non si trattava di un provvedimento di legge approvato dal Parlamento, ma soltanto di un decreto legislativo presidenziale. Ora si profitta dell'occasione per trasformarlo in una legge vera e propria. Sarebbe stato meglio ripetere tutto il provvedimento; comunque, anche sotto questo aspetto, si potrebbe approvarlo.

Per tutte queste ragioni, quindi, e per tutto quello che si è sostenuto sulla pesca, credo che questo sia un provvedimento che vada senz'altro approvato.

DE PALMA. Il decreto del 22 giugno 1946, n. 45, che termini porta?

ORLANDO, *Relatore*. Il decreto portava, all'articolo 1, il termine del 31 dicembre 1948.

DE PALMA. Allora mi permetto chiedere alla Commissione se non si ritenga più opportuno, anziché parlare di proroga di termini scaduti, parlare di « nuovi termini ».

PRESIDENTE. Il Ministro delle finanze si è trovato di fronte ai vari provvedimenti di legge che avevano la loro scadenza al 31 dicembre 1948, ma non son potuti entrare in funzione prima del gennaio 1949. Ed allora ho domandato al Ministro come ha risolto questo problema. È stato risolto in questo senso: tutte le intendenze di finanza hanno ricevuto l'istruzione che, in attesa che il provvedimento sia approvato, la legge precedente resta come tacitamente applicata. Tuttavia, giuridicamente, il collega De Palma ha perfettamente ragione. Evidentemente c'è un periodo di carenza della legge, che è stata superata con questo *modus vivendi*, con queste circolari.

ORLANDO, *Relatore*. Vorrei rispondere al collega De Palma che non ho detto io quello che ha voluto mettere lui in evidenza, perché sono stato proprio io giorni or sono a lanciare uno strale, presente il Sottosegretario Cavalli, per la legge relativa alle proroghe di riassicurazione per conto dello Stato.

Il Presidente ha detto molto bene, ma nel caso specifico, io ho letto la norma mandata alle Intendenze di finanza: è una norma curiosa, che dice: « ammetteteli con riserva di eventuali proroghe ».

Io, dico la verità, rimasi un po' turbato da questa parola « prolungata », contenuta al primo comma dell'articolo 1 della legge in

esame. Questo « prolungata » non mi piaceva molto, ma mi è stato spiegato che siccome sono trascorsi sette mesi dal termine, non si poteva mettere la parola « prorogata » ed allora si è messa la parola « prolungata ».

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, passiamo all'esame degli articoli, che non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« L'esenzione dalle tasse sugli affari, eccettuata l'imposta generale sull'entrata, prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, è prolungata a tutto il 31 dicembre 1950.

« L'esenzione di cui al precedente comma non si applica alle cambiali e agli atti giudiziari ».

(È approvato).

ART. 2.

« L'armatore di scafi che cessino di funzionare per gli scopi di cui all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, prima della scadenza di un triennio dalla data della loro messa in esercizio è tenuto a corrispondere allo Stato l'importo delle tasse di cui abbia goduto l'esenzione ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé esaminato:

« Proroga delle disposizioni del decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, n. 45, recante agevolazioni fiscali dirette a favorire lo sviluppo del naviglio peschereccio » (618):

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta:

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 26 |
| Maggioranza | 14 |
| Voti favorevoli | 26 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

La seduta termina alle 11,15.